

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997
Supplemento Ordinario n. 255

Art. 55.
(Disposizioni varie)

[...]

24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonchè il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.